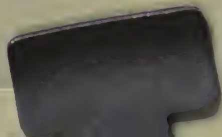
ORDINATIONI, E STATUTI DELLA VEN. ARCHICONFRATERNITA DI SANTA MARIA DELLA PIETA IN...

Arciconfraternita di S. Maria della pietà in Camposanto, ...



M





ORDINATIONI, E STATVTI

Della Ven. Archiconfraternità

DI SANTA MARIA DELLA PIETÀ IN CAMPO SANTO

Delle Nationi Teutonica, e di Fiandra.

DIVAE MARIAE



CAMPI SAN

CTI ✝ ARCHI

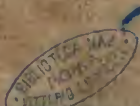
CONFRATERNITAS

Di Giovanni Zempel 1733.









IN ROMA, Nella Stamperia della Reu. Cam. Apost. 1683.

Con licenza de' Superiori.

ORIGINE
Del Luogo detto Campo Santo.

1. IL luogo detto Campo Santo è ſtata, & è publica voce, e fama, che così ſia ſtato nominato, non ſolo perche da Coſtantino il Grande iui fù eretto il Cemeterio di S. Pietro in Vaticano, mà ancora perche S. Elena Madre del detto Imperatore ſparſe in detto Campo gran quantità della terra ſanta, ſotto la quale da'Giudei fù naſcoſa la Croce del noſtro Saluatore, onde queſto luogo meritamente fù decorato col titolo di Campo Santo, e tenuto in grandiſſima veneratione.

2. L'anno del Signore 795. Leone Papa Terzo, detto il Quarto in queſto luogo fece edificare l'Hoſpedale, e Chieſa di S. Saluatore all'hora detto dell'oſſa per la gran quantità di eſſe, che quiui ſi conſeruaua, nel qual tempo Carlo Magno ha-

uendo dal dettò Pontefice riceuuta la Corona Imperiale, arricchì detta Chiesa di molte reliquie, & ornamenti sagri, e stabilì in essa trè Sacerdoti, e dodici Chierici, acciò hauessero cura di riceuer li Peregrini, e condurli alla visita de' luoghi santi di Roma, & insieme esercitassero l'opra pia di sepellire li morti. Aluer. Roma in ogni stato part. 2. fol. 223. e 241. giorn. 14.

3. La liberalità de' Sommi Pontefici prò tempore vi aggiunse altr'opra pia, cioe di dare in detto luogo ogni giorno il pranzo à 13. Peregrini forastieri, e particolarmente Oltramontani, come anche di far iui distribuire il Lunedì, e Venardì pane, e vino in abondanza à due mila poueri in circa, come riferisce Teodoro Amayden de pietate Rom. p. 1. cap. 8.

4. Essendo poi occorse varie ruine in Roma, questo santo luogo rimase senza recinto, per il che li corpi de' Christiani iui sepolti erano esumati, e diuorati sin da lupi; onde al tempo d'Eugenio Papa

IV. l'anno della nostra salute 1435. vn tal Federico di natione Alemano, hauendo ottenuto questo santo Luogo dal Vicario, e Capitolo di S. Pietro, fece iui fabricare vna Casetta, inuigilando alla cura di questo Campo à beneficio del quale, morendo lasciò tutte le sue sostanze.

5. Quindi à pochi anni nel Ponteficato di Nicola Papa V. Giouanni Vescouo di Acona, e Penitentiere di S. Pietro mosso da santo zelo, hauendo in detto santo luogo predicata la parola di Dio con gran progresso dell'anime, e promossa la deuotione de' Fedeli verso di esso, vnitamente con molti altri Alemani, iui ad honore, e gloria di Dio, e della B. V. Maria instituì la Confraternità, li di cui Fratelli successiuamente crescendo nella pietà, e carità Christiana fecero quiui edificare vna Cappella, prouedendola di quanto bisognaua per il culto diuino, al qual'effetto formarono alcuni statuti, & ordinationi da osseruarsi trà di loro, quali poi da Paolo Papa II. furono confer-

fermati; come appresso si dirà.

6. Doppo la sua fondatione detta Confraternità essendo mirabilmente cresciuta, sotto Pio II., e Sisto IV. Sommi Pontefici, intraprese la fabrica della Chiesa di Campo Santo, quale di presente si vede, e perche questa veniua oscurata da vecchi muri della Chiesa di S. Saluatore detta di sopra, per supplica segnata da Papa Alessandro VI. si ottenne la demolitione di essa, li di cui cementi seruirono per la fabrica di detta nuoua Chiesa, che poi perfettionata, fù cõsegrata in honore dell'Immaculata Concettione di Maria V. e susseguentemente decorata di molti doni spirituali dalla fel. me. di Leone X. che concesse Indulgenza plenaria à tutti li Fedeli dell'vno, e l'altro sesso, che ne giorni della SS. Concettione di Maria Vergine, ò Commemoratione de' Morti visitassero detta Chiesa, & insieme per tutto l'anno concesse à quelli, che visitassero detta Chiesa, ò esercitassero opere di carità nell' Hospedale di essa ne

giorni festiui anni ducento, e ne'feriati anni cento, & altre tante quarantene d'Indulgenza, quali gratie furono poi confermate da Pio Papa IV. come si dirà.* *circa l'anno 1560.

7 Indi à qualche tempo la san. mem. di Gregorio XIII. fece perpetuamente priuilegiato per l'anime de'Defonti *vn'Altare di detta Chiesa posto à lato del Cemeterio, come amplamente apparisce in Breue sopra di ciò emanato l'anno dell'humana salute 1578. e susseguentemente in altro Breue dell'anno 1579. concesse Indulgenza plenaria à Fratelli, e Sorelle della Confraternità, che ne giorni festiui della B. Vergine, ò del SS. Corpo di Christo degnamente visitassero detta Chiesa, e per tutto l'anno concesse cento giorni d'Indulgenza, à tutti li Fedeli dell'vno, e l'altro sesso, che visitassero il Campo, ò Cemeterio di essa, e quiui pregassero il Sig. Iddio per la salute dell'anime de'Defonti; In oltre restaurò vna Casa della Confraternità iui contigua, facendo quiui edificare vn nobile *circa l'anno 1578.

Ce-

Cenacolo, in cui più commodamente fossero riceuuti li 13. Peregrini, a'quali, come si è detto, sin da'tempi della fondatione di questo santo Luogo si era ogni giorno dato il solito pranzo, quale di presente (per esser affatto demolito il detto Cenacolo) dalla liberalità Ponteficia suol darsi in Vaticano, doue parimente si fà la detta distributione del pane, e del vino; essendo stata iui trasferita tal'opra pia da Vrbano VIII. di san. mem. l'anno 1629. Aluer. Roma in ogni stato par. 2. fol. 240.

8. La detta Confraternità essendosi resa esemplarissima, non solo nella pietà, e carità Christiana, mà ancora nel numeroso concorso, e feruore de'Fratelli, meritò d'esser decorata da diuersi Sommi Pontefici di varie gratie, e priuilegij, hauendo Paolo II. di fel. me. fatto approuare, e confermare l'institutione di essa, suoi statuti, ordinationi, e capitoli con l'autorità Apostolica à tal'effetto delegata al Vescouo di Brescia come più diffusamente

appa-

appariſce in Breue di detto Sommo Pontefice ſopra di ciò ſpedito l'anno della noſtra ſalute 1466. quali coſe di nuouo furono confermate da Leone X. e Pio IV. quali in oltre conceſsero al Cappellano di eſsa perpetuo priuilegio di aſsoluere da caſi riſeruati, commutare li voti, e ſciogliere da giuramenti, come più diffuſamente ſi contiene ne' Breui di detti Sommi Pontefici ſotto gl'anni di Chriſto 1513. e 1563.

9. Succeſſiuamente Papa Gregor. XIII. hauendo dichiarato detto ſanto Luogo, e ſua vniuerſale amminiſtratione ſpettare alle Nationi Teutonica, e Fiandra, à petitione delli Reuerendiſſimi Sig. Cardinali Flauio Orſini, e Chriſtofaro Madrucci Protettori delle dette Nationi ereſſe detta Confraternità in Archiconfraternità, per il di cui buon gouerno conceſſe à gl'Offitiali, e Fratelli di eſſa perpetuo priuilegio, e facoltà ſecondo l'occorrenze di formare, riuocare, limitare, accreſcere, e ſtabilire qualunque or-

dinationi, e Statuti con l'impoſitione di qualſiuoglia pena contro i traſgreſſori di eſſi, e volſe che con la ſola approuatione del Reuerendiſſimo Card. Vicario pro tempore haueſſero piena forza, e vigore.

Nel Pontificato di Siſto V. detta Archiconfraternità patì vn graue detrimento per eſſer ſtato demolito l'Hoſpedale di eſſa, ad effetto di traſportare l'Obeliſco, che di preſente ſi vede nella Piazza di S. Pietro.

L'Anno del Signore 1608. Paolo V. di fel. me. conceſſe à detta Archiconfraternità la liberatione di vn Reo nel giorno della SS. Concettione di Maria V. come appariſce dal Breue di detto Sommo Pontefice ſopra di ciò ſpedito l'anno ſopradetto; doppo le quali coſe à ſpeſe proprie la medema Archiconfraternità fece edificare vn nuouo Hoſpedale, doue di preſente in mancanza di poueri nationali, vengono tenute alcune pouere vedoue, e tutto ciò coſta da publici documenti, che ſi conſeruono nell'Ar-

chiuio di detta Archiconfraternità.

11. Mà perche tutte le cose del tempo prendono mutatione, come si è esperimentato esser accaduto in detta Confraternità, che dal tempo della sua erettione in Archiconfraternità, sembra quasi sconuolta nel suo retto ordine, parte per l'inosseruanza de'suoi vecchi Statuti, e parte perche non essendo stato in essi prouisto à moltissime cose, quali il corso di più anni hà mostrato necessarijssimo determinare, rimane esposta à varij inconuenienti, il che considerato da'Fratelli di essa si è comunemente risoluto di stabilire vn ordine certo in detta Archiconfraternità, al qual'effetto supplicarono la sa.me. di Clem.X. acciò mediante la confermatione de' priuilegij di essa, si degnasse approuare li seguenti Statuti, e medianti l'eficacissimi vfficij della bo. mem. il Cardinal Federico Landgrauio d'Hassia Vescouo d'Vratislauia, all'hora Protettore ne ottennero benigno rescritto al Sig. Cardinal Datario, che informi;

Per tanto la Congregatione Generale di detta Archiconfraternità hà determinato di riceuere da Sua Santità la gratia della confermatione di detti priuilegi, & approuatione de'nuoui Statuti formati secondo la presente osseruanza, e determinatione fatta ne'decreti di detta Archiconfraternità, e maturamente consultati da'Fratelli più anziani, & affettionati al culto diuino, e beneficio di essa; dando principio.

In Nome della Santissima Trinità, Padre, Figlio, e Spirito Santo, ad honore, e gloria della B. V. Maria, di tutti li Santi, e Sante del Paradiso, & à suffraggio dell'Anime del Purgatorio.

DEL PROTETTORE CAP. I.

1. PErche spesse volte occorre, che la nostra Archiconfraternità per suo mantenimento hà bisogno dell'aiuto di per-

persone autoreuoli si è osseruato quasi da tempo immemorabile di hauere vn Protettore, il quale sia ò Ambasciatore Cesareo, ò Cardinale, ò altro ad arbitrio de'Fratelli.

2. Si statuisce hora per l'auuenire, che tal Protettore pro tempore sia vn Eminentissimo Sig. Cardinale della Natione Teutonica, ò di Fiandra, come è stato la bo: me: del Cardinal Federico Landgrauio d'Hassia Vescouo d'Vratislauia, quale benignamente s'interpose appresso Clemente X. di san. me. per l'approuatione de'presenti Statuti.

3. Si determina, che non essendoui alcun Cardinal di vna delle dette Nationi, in tal caso si debba eleggere per Protettore qualche altro Cardinale, che descenda da vna di esse, ancorche fosse nato altroue; In mancanza poi dell'vno, e l'altro, in tal caso, e non altrimente si possa eleggere vn Cardinale straniere, quale però sia affettionato à S. M. Cesarea, acciò l'Archiconfraternità non resti senza pre-

sen-

ſentaneo Protettore, conforme eſſendo gl'anni addietro ſucceſſo il caſo; ſi ſupplicò l'Eminentiſſimo, e Reuerendiſſimo Sig. Card. Pio affettionatiſſimo alla Natione, & à S. M. Ceſarea ad accettarne la protettione, quale di preſente ſi compiace benignamente continuare.

4. In occaſione delle noſtre feſte debbano li Offitiali maggiori della noſtra Archiconfraternità inuitare detto Eminentiſſimo Protettore, ò altri, che ſarà pro tempore con mandare al medeſimo ne ſuoi ſoliti tempi la candela benedetta, e palma, come ſi è ſin'hora oſſeruato.

Del riceuimento de' Fratelli

CAP. II.

1. QVelli, che ſaranno iſpirati da Dio d'entrare nella noſtra Archiconfraternità, hauendo li debiti requiſiti, debbano con ogni benignità riceuerſi, & ammetterſi alla participatione di tutti li

be-

beni ſpirituali, e temporali di eſſa.

2. Si ſtatuiſce, che volendo alcuno entrare nella noſtra Archiconfraternità debba notificare il nome, cognome, Patria, eſercitio, e luogo, doue habita, e ciò fatto; dal Camerlengo debbano deputarſi due Fratelli, acciò ſeparatamente s'informino ſe quel tale ſia buon Cattolico, di buona vita, fama, e riputatione, in defetto delle quali coſe inherendo al Statuto vecchio cap. 12. ſarà inhabile d'eſſer riceuuto.

3. Quando ſe ne habbia buona informatione, debbano al medeſimo leggerſi li preſenti Statuti, e particolarmente il ſeguente Capitolo, e ſi riceua da eſſo il giuramento di oſſeruare non ſolo li preſenti Statuti, mà anche ogni, e qualunque decreto fatto, e da farſi dalla Congregatione ſegreta, come generale, e con tali circoſtanze, e conditioni s'ammetta, facendolo veſtire col ſacco della noſtra Archiconfraternità dal Cappellano, e Maeſtro de' Nouitij, da quali debba condurſi

auanti l'Altare, doue con candela accesa in mano diuotamente recitarà noue Aue Maria, nel qual tempo gl'altri Fratelli douranno cantare l'Hinno Veni Creator Spiritus, e doppo il Te Deum.

4. E per euitare gl'inganni, che circa la Patria possono auuenire, particolarmente rispetto à nationali Teutonici, e di Fiandra, debbasi riceuere piena giustificatione del luogo preciso, doue sono nati, e da qual natione hanno la loro descendenza.

5. La forma del giuramento, che in conformità del Statuto vecchio cap. 25. si ricerca nel riceuimento di ciascun Fratello sarà tale, cioè

6. Io N. N. prometto, e giuro per quanto mi permetteranno le proprie forze di osseruare, & adempire, e far osseruare, & adempire tutti li Statuti, e decreti fatti, e da farsi dalla Venerabile Archiconfraternità, doue sono ammesso, difendere, e mantenere tutte le sue raggioni, beni, e rendite, obedire, & honorare li Superiori

del-

della medesima, accettare, e sodisfare à gl'offitij, e cariche che mi saranno imposte, render buon conto d'ogni maneggio, che mi sarà dato, andare, & assistere alle Congregationi, Processioni, Mortorij, & Esequie, quando mi sarà intimato, procurar sempre il decoro, e beneficio di detta Archiconfraternità, pregando il Sig. Iddio, la B. Vergine Maria, e tutta la Corte Celeste, acciò si degnino darmi spirito, e forze di potere in salute dell'anima mia sodisfare à quanto prometto, e giuro come sopra; e ciò detto dourà toccare li santi Euangelij, quali à tal'effetto saranno tenuti in mano dal nostro Cappellano, ò altra persona Ecclesiastica, che pro tempore sarà à tal effetto deputata.

Regole communi da osseruarsi da' Fratelli CAP. III.

1. ESsendo che ogni pia, e ben instituita Archiconfraternità debba per

ſuo principal fine inuigilare al Culto Diuino, e carità verſo il proſſimo à tal'effetto, e per inſtruttione di quelle perſone, che ſono ſtati, ò deuono eſſere ammeſſi in queſta noſtra Archiconfraternità ſi ſtabiliſcono le ſeguenti Regole, cioè

2. Primieramente, che ogni Fratello ami il Sig. Iddio con tutto il cuore, & il proſſimo come ſe ſteſſo, oſſeruando li comandamenti di Dio, e della Santa Madre Chieſa, e frequentando li Santi Sagramenti di eſſa, e viſiti le Chieſe, oue pro tempore sarà l'eſpoſitione del Santiſſimo, pregando S.D.M. per l'eſſaltatione della Santa Madre Chieſa, e ſalutari progreſſi della noſtra Archiconfraternità.

3. Habbiano particolar deuotione della B. Vergine Maria, e di tutti i Santi, e Sante del Paradiſo, raccomandandoli la noſtra Chieſa, e la ſalute dell'anime de' Fedeli quiui ſepolti, acciò per la ſua interceſſione ſiano liberate dalle pene del Purgatorio.

4. Facciano ſpeſſe volte eſame, e ſcruti-

nio

nio della propria confcienza, leggendo libri fpirituali, e difcorfi deuoti per maggiormente eccitare lo fpirito alla Beatitudine, conuerfando in luoghi decenti, & honefti, e particolarmente doue potranno approfittarfi nella pietà, e carità Chriftiana, pratticando con perfone di retta vita, di buona fama, e reputatione.

5. Obedifcano a' Superiori della noftra Archiconfraternità, vfando loro offequio, e riuerenza, come fi conuiene, e fiano modefti, humili, pietofi, e caritateuoli.

6. Frequentino quanto più poffono gli Oratorij della noftra Chiefa, il che particolarmente offeruino gl'Offitiali, come quelli, che deuono dare direttione, & efempio agl'altri.

7. Imparino le folite ceremonie, cantando ordinatamente fenza irrifioni, nè fi burlino vno dell'altro, hauendo riguardo al luogo doue fono, & all habito, che portano.

8. Siano caritatiui verfo gl'infermi, e po-

ueri Fratelli, e Sorelle, loro figliuoli, orfani, e pupilli, e generalmente verſo ogni fedel Chriſtiano.

9. Debbano inuigilare al decoro, e beneficio dell' Archiconfraternità, quando da Superiori ſarà loro preſcritta l'amminiſtratione di eſſa, ò altra incumbenza, quale debbano accettare, & eſſeguire con ogni diligenza, & induſtria poſſibile.

10. Procurino d'interuenire, & aſſiſtere alle Proceſſioni, Mortorij, & Eſequie, ſecondo l'inſtituto della noſtra Archiconfraternità, come parimente alle Congregationi ſegrete, e generali, quando ſaranno à loro intimate, & in dette funtioni ſi guardino di dare ſcandalo, nè publicamente, nè trà di loro priuatamente, vſando vno all'altro il douuto riſpetto per mantenimento della concordia, & in occaſione di proporre il proprio ſentimento nelle Congregationi ſudette, ò ouunque ſia di biſogno, debbano li Fratelli vſare modeſtia nelle parole, propalando liberamente il loro parere ſenza iattan-

za,

za, ò passione alcuna, e senza offendere alcuno, nè con cenni, nè con accenti di scherno, e derisione, mà col solo oggetto del Culto Diuino, e del beneficio vniuersale della loro Archiconfraternità.

11. Siano vigilanti in auuertire se alcun Fratello errerà in qualche cosa, ò dando scandalo per la cattiua vita, ò suiando li Fratelli con mali consigli, ò facendo conuenticole seditiose, e in qualunque altra maniera, non osseruando li Statuti, ò decreti, tanto fatti, quanto da farsi nella nostra Archiconfraternità, & essendoui alcun tale (che Dio non voglia) in tal caso debbano auuisarne segretamente il Cappellano, al quale s'incarica la conscienza di farli vna fraterna correttione, quale potrà anche replicarla vna, ò più volte secondo il bisogno, e non curandola, nè emendando la propria vita, il tutto debba riferirsi dal Camerlengo in publica Congregatione nella forma che segue.

12. Si è saputo di certo, che vno delli no-

stri

ſtri Fratelli tiene mala vita, e perche ſi deue il peccatore fraternamente ammonire per ſeruitio dell'anima ſua, e decoro della noſtra Archiconfraternità, dal Cappellano gli è ſtata fatta vna fraterna correttione, quale non hauendo prodotto effetto alcuno d'emendatione; per tanto di nuouo s'ammoniſce, acciò ſi riueda, & emendi, altrimente ſi publicarà il ſuo nome, quale ſi raderà, e caſſerà dal libro de'Fratelli, trà quali non è giuſto che vi ſia perſona ſcandoloſa; e ſe doppo tali auuiſi, & ammonitioni non ſi emenderà, nella proſſima Congregatione Generale ſi propali il ſuo nome, e ſi caſſi, e rada dal libro publicamente per eſempio di tutti, e caſtigo del medemo.

13. Che niun Fratello poſſa fomentare lite di qualſiuoglia ſorte, ſotto pena d'eſſer rimoſſo, e caſſato, come ſopra dal libro de'Fratelli, e sarà incapace d'eſſerui rimeſſo ſe prima non fà coſtare pienamente la propria innocenza.

14. Se alcun Fratello accuſarà vn altro fal-

falſamente, per vn'anno ſia incapace d'offitio, e queſto s'intenda per la prima volta, e tornando à commettere tal mancamento la ſeconda volta debba pagare trè libre di cera alla Sagreſtia, e ſe poi perſiſtendo nel medeſimo errore vi cadeſſe la terza volta, ſia raſo dal libro de' Fratelli in publica Congregatione, nel qual modo parimente ſi caſtighino quelli Fratelli, che preciſamente ingiurieranno gl'altri Fratelli nelle Congregationi, ò in altre funtioni, tanto publiche, come priuate, ò in altra maniera perderanno il douuto riſpetto agl'Offitiali maggiori.

15. Se trà Fratelli naſceranno liti, ò nemicitie di qualunque ſorte, debbano gl'altri Confratelli interporſi, & accordarli, procurando che viuano pacificamente, e non operando la loro interpoſitione, lo faccino noto à i Pacieri, acciò in vigore della propria autorità, poſſino ouuiare à ſimili inconuenienti nel modo, e forma, che da loro ſarà giudicata eſpediente.

16. Li Padri, e Parenti mandino li loro figliuoli

gliuoli alla Scuola, alla Dottrina Christiana, come anche alla nostra Chiesa, & Oratorio, acciò s'instruiscano nel seruitio di Dio, e ne' buoni costumi.

17. Debbano li Fratelli visitare frequentemente gl'Infermi, tanto Confratelli, come altre persone, a' quali in caso che volessero testare à beneficio di alcun luogo Pio, non osino opporsi, per qualunque humano respetto, procurando in ciò di promouere il seruizio di Dio, e beneficio del prossimo, & in oltre si ricordino dell'anime de' Defonti Fratelli, aiutandole con le orationi, e con altri suffragij di Santa Chiesa.

18. Si escludano da questa nostra Archiconfraternità tutte le persone scandalose come Bestemiatori, Vsurari, Giuocatori, Perturbatori della pace, Concubinarij, & altri simili, quando però si mostrino incorregibili, & all'incontro siano accarezzate, & honorate quelle persone, che saranno timorate di Dio, humili, deuote, obedienti, caritateuoli, di buona fama,

e re-

e reputatione, & affettione alla nostra Archiconfraternità.

De beni, rendite, e crediti della nostra Archiconfraternità
CAP. IV.

1. LI beni, rendite, crediti, pertinenze, e raggioni di qualsiuoglia sorte, & in qualsiuoglia maniera spettanti alla nostra Archiconfraternità, ordiniamo che debbano perpetuamente conseruarsi, e mantenersi, al che debbano inuigilare l'Offitiali, da quali vien composta la Congregatione segreta.

2. Statuimo dunque, che de' frutti, e rendite di detti beni, e crediti presentemente spettanti, e che per l'auuenire spettaranno à questa nostra Archiconfraternità debbano essere adempite tutte quelle opere pie, oblighi, e pesi, che saranno prescritte da ciascun Benefattore.

3. Non si possa locare stabile alcuno dell'Archiconfraternità per più di trè anni,

ſe non in caſo di euidente vtilità, & vrgente neceſſità, quale debba pienamente coſtare, grauandoſi in ciò la conſcienza degl'Offitiali, da quali pro tempore ſarà compoſta la Congregatione ſegreta, in cui dal Camerlengo dourà proporſi il negotio, ricercandoſene le facoltà neceſſarie, e tal locatione non ſi poſſa fare per più di trè vite, nel che debba vſarſi ogni cautela, e chiarezza, con le ſolite pene di caducità contro quelli, che non oſſeruaſſero le coſe permeſſe, acciò non poſsino ricalcitrare, quando ſi doueſſe contro di eſsi procedere per via di giuſtitia.

4. Ordiniamo, che non ſi poſſa vendere, ò perpetuamente alienare, obligare, ò hipotecare ſtabile, credito, ò raggione alcuna ſpettante, ò da ſpettarſi à detta Archiconfraternità, ſe non in caſo d'euidentiſsima vtilità, & vrgentiſsima neceſsità, del che parimente ne aggrauiamo la conſcienza de' Fratelli, a'quali in tal caſo ſi darà giuramento, che in tale alienatione, obligo, ò hipoteca antepone il beneficio,

& vtile

& vtile della medema ad ogn'altro humano respetto, e si debba vincere il partito per li due terzi di voti segreti.

5. Non si possa fare permutatione di stabili con altri stabili, se non con euidentissima vtilità, e non seruandosi tali debiti requisiti, vogliamo che ciascuno de' sopradetti contratti sia irrito, e nullo, & in tutti detti casi si debbano ottenere licenza, autorità, e beneplaciti de iure canonico requisiti.

6. Quanto poi à mobili, semouenti, & altri effetti infruttiferi, che in alcun tempo fossero per spettare all'Archiconfraternità, statuimo che dalla Congregatione segreta si faccino vendere nel miglior modo, conditioni, e prezzo che si potrà, al qual effetto si deputarà dalla medema vno, ò più Fratelli, che saranno stimati habili à tal negotio, e del prezzo, e denari retratti debbano comprarsi stabili fruttiferi, e sicuri, ò luoghi di Monti non vincolati, ò Censi perpetui da persone benestanti, e con buona sicurtà, de-

putando à tal effetto due, ò più Offitiali idonei à tali contratti, con farne fare instromenti ben consultanti, e cautelati, e con le facoltà necessarie come sopra.

7. Quanto poi agl'argenti, e tutte sorti di vtensili, ò supellettili tanto della Chiesa, che dell'Archiconfraternità, statuimo, che non possono alienarsi, ò obligarsi, mà bensì rimodernarsi, e permutarsi con altri migliori, secondo parerà alli Camerlengo, Guardiano, & Assistente, nè possino prestarsi, senza espressa licenza della Congregatione segreta, ò in caso d'vrgente necessità, e scarsezza di tempo de'sopradetti trè maggiori Offitiali.

Del numero degl'Offitiali

C A P. V.

1. ACcioche la nostra Archiconfraternità sia bene, & ordinatamente amministrata, si è osseruato sin dal tempo della sua fondatione di deputare alcuni Offitiali, quali inherendo al Statu-

to

to vecchio capit. primo ſaranno attualmente dodici, cioè

Camerlengo	Due Sindici
Guardiano	Due Fabricieri
Aſſiſtente	Due Infermieri, e Pacieri
Due Archiuiſti	Proueditore di Chieſa.

Li quali vnitamente con li Fratelli più anziani altre volte ſtati in officio debbano coſtituire la Congregatione ſegreta, & habbiano facoltà di deputare li ſoliti prouiſionati per il ſeruitio della noſtra Chieſa, & Archiconfraternità, cioè

Sagreſtano	Cappellano
Chierico	Mandataro
Eſattore, e	Segretario.

Alli quali debba darſi la ſolita prouiſione in conformità porteranno i tempi, e giudicaranno li ſopradetti Offitiali, quali in mancanza di alcuno di eſſi prouederanno d'altri in luogo loro.

Mà perche trà detti Salariati ve ne ſono alcuni, che giornalmente poſſono licentiarſi, per tanto ſi determina, e ſtabiliſce, che in mancanza del Mandataro

poſſa

possa il Camerlengo, che sarà pro tempore deputarne vn altro, il che s'intenda parimente in caso d'inhabilità; com'anche in tali casi di mancanza, ò inhabilità del Chierico, possa il Proueditore della Chiesa prouedere d'altri in sua vece.

In caso poi di mancanza, ò inhabilità d'alcuno degl'altri prouisionati, debba la Congregatione segreta deputare altro, ò altri in luogo di essi.

Del modo di eleggere gl'Offitiali
CAP. VI.

LE persone, che deuono esser deputate alle cariche della nostra Archiconfraternità, oltre l'integrità de' costumi, & esperienza nel gouerno, si statuisce che debbano esser nationali Teutonici, ò di Fiandra, ancorche fossero nati altroue, volendo, che li descendenti da dette Nationi, fino alla terza generatione possono ammettersi all'amministratione, & officij di essa.

Con-

Considerino li Fratelli, che le persone da eleggersi alle cariche supreme dell'Archiconfraternità possano, e vogliano interuenire alle funtioni di essa, con tutto che mancando il Camerlengo, in suo luogo habbia la voce il Guardiano, & in mancanza anche di questo l'Assistente habbia la voce d'ambedue, il decoro nondimeno della nostra Archiconfraternità ricerca la presenza de' medesimi, come anche degl'altri Offitiali, a' quali s'appartiene il gouerno di essa.

Statuimo dunque che non possano ammetersi agl'offitij quelle persone, che non sono nationali, ò oriundi, come si è detto di sopra, e parimente quelli che hanno hauuto, ò hanno interesse alcuno con la nostra Archiconfraternità.

Ordiniamo parimente che l'elettione degl'Offitiali maggiori debba farsi per bussola, nella quale le faue nere siano le inclusiue, e le bianche esclusiue, e detta elettione debba farsi dalla Congregatione segreta, riseruandone la conferma al-

la

Fabricieri, e Proueditori, & apprezzati dagl'Architetti.

Auanti di proporre negotio alcuno nella Congregatione ſegreta debba dal Camerlengo conſultarſi il tutto vnitamente con il Guardiano, & Aſſiſtente, à quali dourà conferire la propria riſolutione, e parere.

Ancorche l'offitio di Camerlengo, ordinariamente debba durare vn anno, vogliamo nondimeno che la Congregatione ſegreta poſſa confermarlo per vn'altr'anno, il che parimente proceda reſpetto gl'altri Officiali, rimettendoſi in queſto alla prudenza di detta Congregatione.

Terminato il ſuo offitio debba il Camerlengo rimanere in grado di Guardiano vn altr'anno, ſe però non ſia caſo di priuatione, ò non ſtimi altrimenti la Congregatione ſegreta.

Sia cura del Camerlengo d'inuitare l'Eminentiſſimo Protettore, ò farlo inuitare nelle feſte della noſtra Archiconfraternità, alle quali dourà interuenire, e

non potendo per qualche giusta causa impedito all'hora in suo luogo subentrarà il Guardiano, in assenza del quale succeda l'Assistente, e finalmente in assenza di tutti trè li detti Offitiali, precedano li Fratelli più anziani, e che altre volte sono stati in officio.

Delli Guardiano, & Assistente CAP. VIII.

LI Guardiano, & Assistente successiuamente doppo il Camerlengo habbino il loro grado, e voto, e siano sempre pronti, in mancanza, ò absenza di esso, di fare essi in sua vece, e luogo le funtioni tanto publiche, come priuate.

Debbano parimente assistere al Camerlengo, mantenendo il decoro delle Congregationi, e la concordia de'Fratelli, secondo sarà loro possibile, e detti offitij ordinariamente dureranno vn'anno per vno, come si è detto.

Inoltre debbano sottoscriuere li manda-

che faccia li bollettini à ſuo tempo, e nel numero che ſi è coſtumato per il paſſato.

Debbano gl'Offitiali, e Fratelli informare il Camerlengo,che ſarà pro tempore di ogni, e qualunque intereſſe, e negotio da proporſi nelle Congregationi, acciò poſſa antecedentemente conſultarli con gl'altri Fratelli più anziani,& eſperimentati nel gouerno, e ſuſſeguentemente promouernela reſoluzione nella Congregatione ſegreta.

In oltre debba tenerſi dal Camerlengo vna delle trè chiaui dell'Archiuio, cioè quella della molla, reſtando le altre due nelle mani delli due Archiuiſti da deputarſi pro tempore, come ſi dirà.

Parimente debba tenere appreſſo di ſe le chiaui delli Argenti, Reliquie, e della caſſetta deſtinata all'elemoſine,e di quella che parimente il Mandataro della noſtra Archiconfraternità porta giornalmente per Roma, quale poſſa vuotare quando li ſarà commodo, e ritenere appreſſo di ſe la parte ſpettante alla me-

debba farsi nelle stanze della Congregatione alla presenza di vno delli trè maggiori Offitiali,e de'sudetti Archiuisti dal Cartolaro, che à tal'effetto faranno iui venire.

Parimente si determina,che occorrendo alcuna scrittura originale in causa, ò lite, se la parte non si contenti di copia semplice di essa, se ne farà fare copia autentica dal Notaro della nostra Archiconfraternità, & in caso, che il Giudice della causa volesse vederla originalmente debba il Mandataro, vnitamente col Procuratore portarla auanti di esso, dal quale veduta che sia, detto Mandataro dourà riportarla, e consegnarla agli due Archiuisti, quali debbano riconoscerla, e rinserrarla nell'Archiuio, doue anche potranno conseruarsi gl'argenti, che non sono esposti al quotidiano maneggio, quali argenti non si caueranno senz'ordine delli Camerlengo, e Proueditore di Chiesa pro tempore deputati.

Delli Sindici CAP. X.

LI Sindici debbano procurare di fare vn libro, doue distintamente siano notate tutte le rendite, & entrate de'stabili, beni, e crediti della nostra Archiconfraternità, dichiarando da quali persone, in che tempo, e con quali pesi, & oblighi siano state lasciate, con indicare l'instromenti publici concernenti tal materia.

Debbano parimente notare in altro libro à parte le spese fatte ne'loro tempi dalla nostra Archiconfraternità, al quale effetto da ciascun Offitiale debbano à medemi darsi li conti, e libri di dette spese, acciò possano vedere, se le riscossioni, e residui loro caminano bene, legando in ciò la loro conscienza; & in occasione che si habbia da far mandati per sodisfare à ciascun mercenario, ò creditore della nostra Archiconfraternità, sia cura de medemi Sindici di riuedere i loro conti, e partite de'pagamenti fatti, e da farsi, secondo l'occorrenze, e bisogni.

Si

dati, e decreti della nostra Archiconfraternità conforme si determina ne' presenti statuti, douendo in ogni atto, e funtione precedere il Guardiano all'Assistente, come si è sin'hora osseruato.

Dell'Archiuio, & Archiuisti
C A P. I X.

PEr la conseruatione, e sicurezza delle scritture della nostra Archiconfraternità, dourà tenersi vn'Armario, ò credenzone, quale si chiamerà Archiuio, e sarà serrato à trè chiaui, vna delle quali si debba tenere dal Camerlengo, come si è detto di sopra, e le altre due saranno consegnate à i due altri Fratelli, che con titolo d'Archiuisti saranno dalla Congregatione segreta à tal'effetto deputati, quali siano persone di fede, e respetto, & intendano la lingua latina.

Pertanto si statuisce che prima di consegnare à detti Archiuisti le chiaui sudette, debba à medesimi darsi copia dell'In-

Si debba particolarmente da eſſi Sindici tener diſtinta nota di tutte le ſepolture, tanto della Chieſa, come del Cemeterio, con la loro ſituatione, e mentione del tempo, e delle perſone, dalle quali ſono ſtate fatte, e comprate, ſpecificando il loro prezzo, e miſura, nell'adempimento delle quali coſe douranno eſſer vigilanti, e diligenti, tenendo del tutto eſatta notitia in libri à tal'effetto deſtinati, quali poi terminato il loro officio, douranno conſegnarli in Congregatione ſegreta à loro ſucceſſori per inſtruttione, e direttione de'medemi.

Delli Fabricieri C A P. X I.

LI Fabricieri douranno tener buona correſpondenza con l'Eſattore della noſtra Archiconfraternità, acciò occorrendo di fare qualche reparatione alle caſe della medema poſſano ſpeditamente far fare quelli acconcini, che non eccederanno la ſpeſa di vn ſcudo, dandone agl'Artiſti di eſſa ſemplice ordine.

In caſo, che foſſe neceſſaria alcuna reparatione, ò riſarcimento di dette caſe, che eccedeſſe la ſpeſa, e ſomma ſudetta, debbano darne auuiſo al Camerlengo, quale ſecondo la grauità del negotio, & vrgente neceſſità potrà eſporlo in Congregatione ſegreta, acciò ſi riſolua quel tanto parerà agl'Offitiali di eſſa, ſe poi il pericolo foſſe nella dilatione, potrà il Camerlengo, deputati li Sindici ad effetto di riconoſcere l'eſpoſto, ordinare la reparatione, nelle quali coſe dourà prenderſi il parere de'medemi Sindici, à quali parimente ſpettarà il riuedere li conti di dette ſpeſe fatte da Fabricieri, acciò poſſano riceuer l'ordine del pagamento.

Siano vigilanti i Fabricieri in deputare à detti lauori perſone idonee, & eſperimentati nell'arte, acciò ne'detti lauori ſia quella perfettione, che ſi ricerca per l'vtile della noſtra Archiconfraternità, e ſodisfattione delli appiggionanti delle caſe di eſſa, quali ſi ſono ſpeſſe volte lamentati, che detti riſarcimenti fatti per

opra

opra degl'inesperti hauessero più tosto deteriorate, che megliorate le dette case da loro tenute in affitto; e però douranno detti Fabricieri assistere à tali reparationi, e risarcimenti, vsando ogni diligenza possibile.

Dell' Infermieri, e Pacieri
C A P. X I I.

PEr la cura degl'infermi di questa nostra Archiconfraternità, debbano li Fratelli à tal'effetto deputati, hauendo notitia, che alcuni de'nostri Fratelli sia ammalato andarlo à visitare, e portarli vn pane di zucchero, e biscottini di sauoia, ò vero dando loro il denaro, che non ecceda la somma di giulij sei, & in caso di maggior bisogno douranno riceuerne ordine dal Camerlengo.

In caso che alcuno di detti Fratelli affettionati alla nostra Archiconfraternità volesse far testamento, debbano assistergli, e consolarlo secondo li detterà la loro prudenza.

E morendo alcuno di essi Fratelli, ò Sorelle poueri, e cariche di famiglia inhabile, quale perciò non potesse far sepellire il defonto, ò defonta, li detti Infermieri debbano riferirlo, acciò le spese di candele, e torcie siano in tal caso somministrate dall' Archiconfraternità; volendo, che per li soli due testoni douuti al Beccamorto sia tenuto l'herede, quale se nè pure potesse sodisfarlo all'hora il Camerlengo, & Offitiali maggiori douranno notificarlo alli Fratelli, acciò dalla loro carità si possa far colletta di detta somma.

In caso di discordia trà Fratelli (che Dio non voglia) debbano detti Infermieri esercitare l'officio di Pacieri, interponendo la propria autorità in ridurli à concordia, & aggiustamento nel miglior modo, che potranno, e quello si è detto per gl'huomini, debba anche osseruarsi dalle donne infermiere.

Del Proueditore della Chieſa CAP. XIII.

IL Proueditor della Chieſa debba hauer cura delle robbe mobili dalla noſtra Archiconfraternità aſſegnate per ſeruitio della Chieſa, e Sagreſtia, & in occaſione di feſte della noſtra Chieſa dourà procurare à tempo le portiere, e parati dall'Eminentiſſimo Protettore pro tempore, prouedendo à tutto quello ſarà neceſſario per dette feſte, e per l'eſpoſitione delle Quarant'hore, al qual'effetto dourà anche inuigilare, che li ſalariati per ſeruitio di detta Chieſa facciano l'offitio loro con la debita diſtributione de'tempi nel celebrare le Meſſe, aprire la Chieſa, & il Cemeterio, quale ſi debba tenere pulito, e cuſtodito, come ſi conuiene à luoghi ſagri.

Debba parimente il Proueditore ſudetto tenere diſtinta nota, e conto delle ſpeſe fatte nel tempo del ſuo offitio, quali

non

non douranno eccedere la ſomma di ſcudi trè.

Occorrendo alcuna ſpeſa di maggior ſomma debba auuiſarne il Camerlengo, acciò con il conſiglio de i Sindici poſſa fargline mandato, delle quali ſpeſe, com'anche dell'altre, che il Proueditore farà in tempo del ſuo offitio debba renderne diſtinto conto ad ogni requiſitione de'medemi Sindici, à quali ſi graua la conſcienza di riuederli, e ſindicarli ſecondo il biſogno.

Del Sottoproueditore della Chieſa CAP. XIV.

IL Sottoproueditore di Chieſa dourà aſſiſtere al Proueditore ſecondando la mente del medeſimo, e prouedendo à quanto ſarà neceſſario per ſeruitio della Chieſa, e Sagreſtia, quando per qualche giuſta cauſa non poſſa aſſiſterui il Proueditore, e perciò ſubito che queſto vſcirà d'offitio, debba egli ſubentrare in ſuo luo-

luogo, se però esso non sia inhabile al detto offitio, nel qual caso debba il Proueditore continuare per vn'altr'anno à fine di render habile il detto Sottoproueditore, ò qualch'altro Fratello conforme stimarà meglio la Congregatione segreta.

Del Proueditore, e Sottòproueditore de'Morti CAP. XV.

SArà cura del Proueditore, e Sottoproueditore de'Morti di tenere le chiaui de'sacchi, candele, & altro, che si conserua per le occorrenze, e funtioni de'defonti, nelle quali vicendeuolmente douranno fare il loro offitio, e parimente quando il Proueditore vscirà d'offitio, il Sottoproueditore dourà entrare in suo luogo.

De Maeſtri de Nouitij

C A P. X V.

LI Maeſtri de Nouitij debbano eſſere perſone di qualche intendimento, acciò ſappino il modo di officiare nel noſtro Oratorio, nel quale haueranno cura d'inſtruire gl'altri Fratelli, che interuerranno, procurando di diſtribuire trà eſſi à miſura del loro talento le funtioni, che douranno farſi in detto Oratorio, doue procureranno ſi oſſerui il douuto riſpetto, e reuerenza, ouuiando alle irriſioni, che nel leggere potrebbero naſcere trà Fratelli, quali in tali, & altre funtioni dell'Archiconfraternità debbano veſtire li ſoliti ſacchi negri nella celebratione dell'offitio, quale ſarà intimata ne'giorni feſtiui, ò Domeniche, laſciando agl'Offitiali deputati à tal'effetto l'ordinanza nell'intonare, e recitare l'offitio ſecondo la loro prudenza, e deuotione.

Sarà cura de'medemi Maeſtri de Nouitij

tij

tij in occaſione, che doueſſe eſſer ammeſſo nella noſtra Archiconfraternità alcun nuouo Fratello, d'informarſi della qualità di eſſo, in conformità di quanto ſi diſpone nel Capitolo del riceuimento de Fratelli.

Del Segretario CAP. XVII.

IL Segretario debba interuenire alle Congregationi ſegrete, ò generali della noſtra Archiconfraternità, doue non hauerà voto alcuno, mà ſolo dourà notare li nomi di tutti li Fratelli, che interuerranno alle medeme; ponendo ſempre ne'trè primi luoghi li trè Offitiali maggiori e poi eſattamente ſcriuerà tutto quello, che ſi proporrà, ò trattarà in dette Congregationi in vn foglio, che finita la Congregatione dourà leggerſi per extenſum dall'Aſſiſtente, acciò poſſa da' Fratelli eſſer approuato, & in tal modo ſottoſcritto dalli trè maggiori Offitiali. dal medeſimo Segretario dourà regiſtrarſi nel libro de' decreti della noſtra Archiconfraternità.

Debba il Segretario nell'atto, che il Camerlengo vſcirà d'offitio leggere li crediti, debiti, entrata, & vſcita della noſtra Archiconfraternità, deſcriuendo lo ſtato preſente di eſſa.

Ordiniamo parimente che il medemo Segretario debba fare il mandato à ſalariati ogni meſe poſticipatamente, nè poſſa far altri mandati, ò duplicati de' mandati ſenza eſpreſſo ordine della Congregatione ſegreta, ò del Camerlengo.

In oltre il detto Segretario dourà leggere in ogni Congregatione generale li decreti antecedentemente fatti nelle Congregationi ſegrete.

Si ſtatuiſce anche, che tutti li memoriali de' poueri Fratelli, ò Sorelle preſentati per l'elemoſina, debbano dal Segretario leggerſi in Congregatione ſegreta, e debbano farſi li mandati, quali ſottoſcritti dalli trè maggiori Offitiali, poſſino eſſer pagati dal Proueditore della Chieſa, ò da altra perſona à tal'effetto deputata; volendo, & ordinando, che auanti ſia à

det-

detti Fratelli,ò Sorelle ſupplicanti diſtribuita la ſolita elemoſina debbano viſitarſi ad effetto di riconoſcere il loro ſtato, e biſogno.

Dal medemo Segretario debbano tenerſi li regiſtri de' mandati, che ſaranno ſpediti in tempo del ſuo offitio, come ſi è pratticato per il paſſato.

Della Congregatione ſegreta CAP. XVIII.

LA Congregatione ſegreta, quale ſi potrà fare vna, ò più volte auanti la generale debba eſſer compoſta da tutti gl'Offitiali, che ſaranno pro tempore, e quelli parimente, che altre volte ſono ſtati in offitio, à quali tutti debba eſſere intimata, nè poſſa farſi ſenza l'interuento di dòdici perſone almeno, & in eſſa ſi debba proporre, determinare, & riſoluere tutto quello, che concerne li beni, e facoltà della noſtra Archiconfraternità.

Pertanto ſtatuimo, che li decreti fatti,

e che ſi faranno in dette Congregationi, habbiano piena forza, e vigore, e ſiano adempiti,& oſſeruati,al qual'effetto douranno eſſer regiſtrati come ſi è detto di ſopra.

In caſo che per l'egualità de'voti non ſi determinaſſe la coſa propoſta nella Congregatione ſegreta,dourà proporſi di nuouo dal Camerlengo nella Congregatione generale, acciò quiui ſia determinata.

Si ſtatuiſce parimente, che in dette Congregationi ſegrete, non poſſano riſoluerſi, ò determinarſi intereſſi, ò coſe concernenti tutto il corpo della noſtra Archiconfraternità, quali douranno riſoluerſi nella Congregatione generale.

Acciò li decreti delle Congregationi ſegrete, ò generali non patiſchino alcuna alteratione, douranno ſotto di eſſi tirarſi due linee, e poſcia ſiano ſottoſcritti dalli trè maggiori Offitiali,& in caſo di rimeſſe di parole, ſotto di eſſe dourà farſi l'approbo con la ſottoſcrittione di due di eſſi almeno.

Della Congregatione generale
C A P. X I X.

ESsendo molte volte impossibile, che possa interuenire vn grosso numero de'Fratelli, intimati alla Congregatione generale tanto più che la nostra Archiconfraternità non vsa penare li non interuenienti; pertanto ordiniamo, che la Congregatione generale si possa fare coll' interuento di soli 25. Fratelli, purche detto numero sia perfetto, e se occorresse discorrere di qualche interesse di alcun Fratello, ò Officiale debba questo esser escluso dalla Congregatione, sin tanto sia risoluto detto suo interesse.

Vogliamo finalmente, che senza l'interuento delli trè Offitiali maggiori, ò almeno di due di essi non possa farsi detta Congregatione generale, ancorche vi fosse il numero basteuole de'Fratelli.

Delle Priora, Sottopriora, & Infermiera CAP. XX.

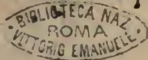
LA Priora, Sottopriora, & Infermiera vnitamente douranno visitare le Sorelle scritte nella nostra Archiconfraternità, secondo verrà à loro notificato dal Proueditore della Chiesa, appresso del quale vi sarà il libro, doue in ordine Alfabetico si scriueranno li nomi delle Sorelle.

Quando poi sarà finito il loro offitio, potranno le medeme deputate alla visita dell'inferme quell'altre Sorelle, che da loro saranno giudicate habili à tal'offitio.

GA-

GASPAR Tit. S. Siluestri in Capite S.R.E.Presb.Card.Carpineus Sanctissimi Domini Nostri Papæ Vicarius Generalis &c.

SV prædicta decreta, ordinationes, & constitutiones Venerabilis Archiconfraternitatis S. Mariæ Pietatis Campi Sancti de Vrbe inclytarum Nationum Theutonicæ, & Flandricæ viginti tribus folijs pergamenis comprehensa, omniaque, & singula in eis contenta à Nobis reuisa, & recognita, quatenus sacris Canonibus, & Concilij Tridentini decretis non obstent, in omnibus, & per omnia approbamus, & confirmamus, illisque perpetuæ firmitatis robur adijcimus, & iuxtà illorum formam, & tenorem inuiolabiliter obseruari volumus, & mandamus. Reseruato tamen Nobis iure eadem quatenus in Domino expediens visum fuerit, in melius mutandi, reformandi, seù ampliandi &c. & sic super præmissis &c. omne decretum &c. non solùm &c. sed omni &c. Dat. Romæ ex Aedibus nostris hac die 28. Aprilis 1683.



G. Card. Carpineus Vic.

Raphael Fabrettus Secret.

A di 20. Febraro 1747. ho assistito la
prima volta in Congregazione
Segreta in S. Giuliano come Sottoproved.re
dei Morti.

a 5. Giug.o fu decretato, che il Proved. di Chiesa
debba prender, e segnar in un Libro i denari
cioè il Scudo, o Torcia delli Fratelli en=
trati nella nostra Archiconfraternita.

E al Sagrestano nostro fu assegnato baj. 60.
il mese per Vino, e Ostie della Sacrestia
però di sua richiesta.

a di 6. 8bre 1749. nella Cong.ne Secreta fu or=
dinato d'imbiancare la Chiesa, e lavorare
il Confessio[illegible], e fare due [illegible]
alle [illegible] della [illegible] de' Morti,
e ritoccare le [illegible] laterali nella
Cappella del SS.mo Sagramento.

a 1757. Sono uscito della Dote Segreta

a di 31. Decemb. 1759. fu concesso a i Fratelli
frequentanti tre appuntature di meno
l'anno per esser imbussolati, in Cong.ne Segreta